

disciplinano i tagli boschivi di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati;

Visto il d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana) e in particolare l'articolo 11, comma 2 che disciplina l'epoca del taglio stabilendo per i tagli dei cedui periodi differenziati con riferimento all'altitudine e alle province:

a) Dal 1 ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle province di Grosseto e Livorno;

b) Dal 1 ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle aree province;

c) Dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri;

d) Dal 1 settembre al 30 giugno per i boschi puri o a prevalenza di robinia ovunque situati;

Richiamato il comma 3 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 48/2003 che prevede che gli enti competenti, in relazione all'andamento climatico stagionale, possono prorogare o anticipare il periodo di taglio per un massimo di 15 giorni, anche limitatamente al solo periodo di esbosco che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza in cui è consentito il taglio (art. 14 comma 6);

Ritenuto necessario, in analogia a quanto previsto dal punto 3, lettera a) dell'Ordinanza n. 36/2020 stabilire che il termine di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) del dpgr 48/2003 (cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri) è prorogato dal 15 maggio al 31 maggio al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco, a tutela della stabilità dell'assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

- il termine di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) del dpgr 48/2003 (cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri) è prorogato dal 15 maggio al 31 maggio al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco, a tutela della stabilità dell'assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- ai Presidenti delle Province toscane e della Città metropolitana di Firenze.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2020, n. 56

Ulteriori indirizzi per i percorsi territoriali di individuazione dei casi da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

Visto il D.L. del 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. dell'8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

Visto il DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Tenuto conto delle ordinanze, emesse al fine di disporre misure organizzative ed attuative contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19, ed, in particolare della ordinanza n.34/2020, mediante la quale sono state definite, da parte di un'apposita Commissione, composta da esperti in materia, le "Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale";

Preso atto che, ai sensi della predetta ordinanza, è previsto che la Commissione di esperti provveda a garantire l'aggiornamento costante delle sopracitate linee di indirizzo, in ragione della evoluzione del quadro complessivo della emergenza sanitaria in atto;

Ritenuto opportuno impartire, sulla base delle indicazioni fornite dalla predetta Commissione ulteriori indirizzi per i percorsi territoriali di individuazione dei casi COVID19, la loro presa in carico e la gestione dei contatti, disponendo indicazioni in merito alle attività di rilevazione, monitoraggio e sorveglianza attiva dei casi inerenti la emergenza pandemica in atto, nonché in merito alle relative indagini epidemiologiche, prevedendo, altresì, che le Aziende sanitarie presentino alla Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute un piano di potenziamento del personale dei Dipartimenti di prevenzione;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui

esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute, trovi fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della L. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

- di stabilire che i percorsi territoriali di individuazione dei casi COVID19, la loro presa in carico e la gestione dei contatti si svolgano secondo le seguenti modalità:

a. Paziente sintomatico intercettato dal proprio MMG/PdF

1. il MMG richiede l'esecuzione di un test molecolare (tampone nasofaringeo) fornendo tutte le informazioni necessarie. La richiesta inoltrata alla ASL viene indirizzata ai servizi preposti all'erogazione della prestazione (servizio di Igiene e Sanità Pubblica o USCA territorialmente competente o servizi territoriali di zona);

2. la prestazione è erogata non oltre le 24 ore dal ricevimento della richiesta, di cui al punto precedente;

3. l'esito del tampone nasofaringeo deve essere comunicato al paziente entro 24 ore dalla esecuzione dello stesso, eventualmente anche attraverso l'inserimento del dato nel fascicolo sanitario personale; il referto è disponibile per tutti gli operatori sulle piattaforme di laboratorio che effettuano i tamponi;

4. in caso di esito positivo del tampone, il servizio di Igiene e Sanità Pubblica svolge l'attività di indagine epidemiologica, da effettuarsi nella maniera più ampia possibile, estendendo la stessa ai contatti intercorsi almeno nei 7 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;

5. si individua, per il servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in 24 ore il termine temporale massimo, che possa intercorrere fra la notifica del tampone positivo sulla piattaforma SISPC e la immissione del caso positivo nella piattaforma dell'ISS, unitamente a tutte le informazioni ivi richieste;

6. al paziente deve essere notificato, da parte del servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il provvedimento di quarantena e devono essere fornite tutte le informazioni necessarie sui comportamenti da adottare per il proprio caso;

7. nella ipotesi in cui il paziente non viva da solo, il servizio di Igiene e Sanità Pubblica effettua una valutazione sulle caratteristiche dell'ambiente domiciliare

per valutare la possibilità dell'isolamento domiciliare in sicurezza, per i familiari e conviventi;

8. nel caso che la situazione ambientale non consenta l'isolamento in sicurezza, al cittadino viene offerta la possibilità dell'isolamento in un albergo sanitario, secondo le modalità di cui all'ordinanza n. 29 del 7/4/2020. In caso di rifiuto, sia il paziente, sia i familiari e conviventi, indipendentemente dall'esito del tampone, di cui al punto successivo, verranno posti in isolamento/quarantena;

9. ai familiari e conviventi del caso positivo vengono comunque effettuati gli accertamenti molecolari nei tempi e modi previsti dai punti 2, 3, 4 e 5.

b. Paziente sintomatico intercettato in Ospedale

1. nel caso la positività del test molecolare (tampone nasofaringeo) su un soggetto sia riscontrata in ospedale, sia nel caso di ricovero che di rinvio al domicilio, l'esito risulterà automaticamente nella piattaforma SISPC. Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica si fa carico del caso e svolge tutte le attività previste ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del paragrafo precedente, anche attraverso la consultazione degli applicativi aziendali di pronto soccorso e ADT;

2. nel caso di ricovero, alla fine della durata dello stesso, e prima della dimissione l'ospedale si fa carico di notificare la dimissione al domicilio del paziente, clinicamente guarito, ma non con risoluzione virologica, al servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente, che pone in essere tutte le azioni previste per un caso positivo al domicilio e riportati al capoverso precedente.

c. Cittadino con test sierologico positivo

1. il cittadino, una volta avvertito della positività del test sierologico è, altresì, informato, dal laboratorio che ha eseguito il test, dei comportamenti di isolamento da adottare e, conseguentemente, contatta il numero verde 800556060 per l'esecuzione del tampone nasofaringeo di conferma; entro le 24 ore successive deve essere sottoposto al prelievo dello stesso presso uno dei drive-through presenti sul territorio. Per le persone che, per ragioni di non autonomia allo spostamento, non possono recarsi presso un drive-through, il prelievo del tampone è effettuato dalle USCA territorialmente competenti presso il domicilio del paziente;

- entro le 24 ore successive al prelievo del tampone, è comunicato al paziente, attraverso SMS, l'esito dello stesso e per mail il referto. Il paziente ha l'obbligo di comunicare l'esito al proprio MMG;

3. nel caso di positività del test molecolare questo è notificato, in modo automatico, sulla piattaforma SISPC ed è individuato in 24 ore il termine temporale massimo che possa intercorrere fra la notifica del tampone positivo sulla piattaforma SISPC e la immissione del caso positivo nella piattaforma dell'ISS, unitamente a tutte le informazioni ivi richieste;

4. il servizio di Igiene e Sanità Pubblica, entro le 24 ore dall'inserimento del dato sulla piattaforma SISPC, provvede a contattare il paziente per l'adozione dei provvedimenti di cui ai punti 4-9 del paragrafo a).

d. Modalità e tempi dell'isolamento/quarantena

1. nei confronti delle persone in isolamento/quarantena è svolta l'attività di sorveglianza attiva da parte delle USCA territorialmente competenti o da parte dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica; tale sorveglianza dovrà avvenire quotidianamente per via telefonica o per visita domiciliare, registrando tutti i parametri vitali e di andamento clinico attraverso l'APP "ASTER", già operativa su tutto il territorio regionale;

2. trascorsi 10 giorni dalla completa guarigione clinica (assenza di qualunque sintomo correlato all'infezione virale) deve essere eseguito il primo tampone di controllo;

3. in caso di esito negativo del primo tampone, deve essere eseguito, dopo 24 ore (ma comunque al massimo entro le 48 ore), il secondo tampone di controllo; se anche il secondo tampone risulterà negativo, si ritiene confermata la guarigione virale e viene rilasciato il provvedimento di decadenza dall'isolamento/quarantena;

4. in caso, invece, di esito positivo del primo tampone, deve essere programmato, a 7 giorni di distanza, un successivo tampone, fino al raggiungimento di due tamponi negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, come previsto dal precedente capoverso.

Rafforzamento dei dipartimenti di prevenzione

- di stabilire che le Aziende sanitarie presentino alla Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per le relative determinazioni di merito, un piano di potenziamento del personale dei Dipartimenti

di Prevenzione, che risulti essere in coerenza con lo standard richiesto dal Ministero della Salute di 1/10000 incaricati del contact tracing.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità dal 15 maggio 2020 e fino al permanere dello stato di emergenza pandemica.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;

- alle Aziende ed Enti del SSR;

- ai diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 14 del D.L. 14/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi
